

ATTO DD 905/A1705B/2023

DEL 26/10/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

OGGETTO: Modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, recante disciplina dei regimi di condizionalità applicabili ai beneficiari del sostegno della PAC

Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio del 2 dicembre 2021 disciplina il sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell'ambito della politica agricola comune (PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013.

In particolare, gli articoli 12 e 13 e l'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 definiscono un regime di condizionalità rafforzato rispetto alla precedente programmazione, che si articola in tre ambiti principali: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche dei terreni; sanità pubblica e salute degli animali e delle piante; benessere degli animali. All'interno di tali ambiti (o zone) di condizionalità, sono compresi criteri di gestione obbligatori (CGO) in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, stabiliti da direttive e regolamenti comunitari vigenti nell'ordinamento nazionale, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che disciplina il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, ha abrogato il corrispondente regolamento (UE) n. 1306/2013 della precedente programmazione, stabilendo tuttavia all'articolo 104, secondo comma, lettera a), punto iv che esso continua ad applicarsi, in particolare, per quanto concerne il regime di condizionalità applicabile ai beneficiari di determinati aiuti unionali;

Il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 modifica i regolamenti (UE) 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli), 1151/2012 (regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari), 251/2014 (definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati) e 228/2013 (misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione);

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, con riferimento alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 integra il regolamento (UE)

2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Il Piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale la Commissione europea è stato approvato con decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022.

Il Complemento di sviluppo rurale (CSR) la Regione Piemonte è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n.17-6532 del 20 febbraio 2023;

Il decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023, pubblicato il 15 maggio 2023 nella serie generale n. 112 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, disciplina ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 il regime di condizionalità rafforzata e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e fitofarmaci e al benessere animale e stabilisce all'articolo 1, comma 2, che le nuove regole di condizionalità, riferite alle superfici di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto, si applicano ai beneficiari:

- di pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115;
- di pagamenti a superficie e/o a capo per impegni pluriennali a valere su programmazioni precedenti che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

In conformità all'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/2116, il decreto ministeriale n. 147385/2023 specifica inoltre all'articolo 6, comma 1, che le disposizioni in materia di condizionalità definite dal decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020 ai sensi del citato regolamento (UE) 1306/2013 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 ai beneficiari:

- di pagamenti a superficie e a capo della programmazione 2014-2022 e/o delle programmazioni precedenti che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi a tali programmazioni;
- di pagamenti effettuati ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che siano finanziati esclusivamente con i fondi relativi alla programmazione 2014-2022;

Il suddetto decreto ministeriale n. 147385/2023 ha confermato all'articolo 5, come il precedente decreto ministeriale n. 2588/2020 all'articolo 23, la facoltà delle Regioni e Province Autonome di specificare con propri provvedimenti gli impegni applicabili a livello territoriale.

La deliberazione della Giunta regionale n. 43-7214 del 13 luglio 2023 ha disciplinato a livello regionale i regimi di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2020, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, e del decreto ministeriale n. 2588 del 10/3/2020, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare, la DGR n. 43-7214 del 13/7/2023:

- ha delineato il regime di condizionalità rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 147385/2023;
- ha ridefinito il regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013, applicabile ai beneficiari indicati all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 147385/2023;

- ha dato mandato alla Direzione Agricoltura e cibo, Settore Programmazione e sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, di approvare eventuali modifiche e integrazioni tecniche agli allegati della deliberazione stessa;

A seguito di valutazioni effettuate con i competenti Settori regionali e con l'Arpa (Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura), è emersa la necessità di apportare per le ragioni di seguito illustrate una modifica tecnica all'allegato 1 (condizionalità rafforzata) della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023.

La BCAA2 (protezione di aree umide e torbiere), come definita nel decreto ministeriale n. 147385/2023, stabilisce il divieto di conversione ad altri usi e di lavorazioni profonde sulle superfici agricole ricadenti in "zone RAMSAR" (definite ai sensi del DPR n. 448 del 13 marzo 1976, e s.m.i.) o in eventuali altre aree umide e torbiere individuate e cartografate dalle Regioni, entro il 2024. Considerata l'assenza di "zone Ramsar" in Piemonte, nella DGR n. 43-7214 del 13/7/2023 è stato inserito il riferimento alle zone individuate nell'ambito del Censimento delle aree umide ai sensi della DGR n. 64-11892 del 28/7/2009. Un successivo approfondimento ha evidenziato che gli impegni previsti risulterebbero impraticabili o inadeguati in parte delle aree umide censite, in quanto prive di terreni coltivabili o destinate a risaia. E' quindi necessario limitare l'applicazione del BCAA2 a un sottoinsieme delle zone umide censite. E' inoltre necessario specificare che, come consentito dal citato decreto ministeriale, i relativi obblighi saranno operanti dall'anno 2024.

Le modifica in questione è stata presentata in data 26/9/2023 alle principali Organizzazioni professionali agricole.

Inoltre, sempre nell'allegato 1 (condizionalità rafforzata) della DGR n. 43-7214 del 13/7/2023, è necessario correggere un refuso riguardante il CGO3 (direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la sua regolarità amministrativa ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28.07.2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e considerato l'art. 6 della medesima norma riguardante i criteri per l'adozione dei provvedimenti a favore di soggetti esterni;
- la D.G.R. n. 1 - 4936 del 29 aprile 2022 recante "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte";

DETERMINA

- di apportare modifiche e integrazioni tecniche all'allegato 1 della deliberazione della Giunta n. 43-7214 del 13 luglio 2023, recante definizione dei regimi di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 147385 del 9 marzo 2023 e del decreto ministeriale n. 2588 del 10 marzo 2020, secondo quanto specificato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni da tale data, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

LA DIRIGENTE (A1705B - Programmazione e coordinamento sviluppo
rurale e agricoltura sostenibile)
Firmato digitalmente da Anna Maria Valsania

**MODIFICHE ALL'ALLEGATO 1 (CONDIZIONALITA' RAFFORZATA)
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 43-7214 DEL 13/7/2023**

**ZONA DI CONDIZIONALITA' I
CLIMA E AMBIENTE**

**TEMA PRINCIPALE I.I
CAMBIAMENTI CLIMATICI**

(...)

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

(...)

Obiettivi della norma e descrizione degli obblighi

Il testo del paragrafo:

“ Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque, all’interno:

- delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all’interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA).

- di altre aree umide e torbiere cartografate, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii., censite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009, n. 64-11892:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/zone-umide-piemonte>”

è così modificato:

<< Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale n. 147385 del 9/3/2023:

ai fini della protezione dei suoli particolarmente ricchi di carbonio, la norma stabilisce il divieto di conversione ad altri usi delle zone umide e delle torbiere, attuato con il divieto ad eseguire lavorazioni profonde in modo tale da evitare il drenaggio delle acque:

- **all'interno** delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii. (zone RAMSAR) e censite all'interno del Sistema di identificazione delle parcelle agricole di AGEA (SIPA);

- **a partire dal 2024, all'interno** di altre aree umide e torbiere cartografate, al di fuori delle aree definite ai sensi del DPR 13 marzo 1976, n. 448 e ss.mm.ii., censite ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-11892 del 28/7/2009 **e classificate nelle seguenti categorie:** >>

- **zone perifluviali**
- **stagni e paludi**
- **torbiere**
- **acquittrini e pozze**
- **invasi artificiali**

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/zone-umide-piemonte> >>

(...)

<p>TEMA PRINCIPALE I.IV BIODIVERSITA' E PAESAGGIO</p>

<p>CGO 3 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).</p>

<p>Articolo 3 paragrafo 1; articolo 3 paragrafo 2, lettera b); articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4</p>
--

(...)

Il titolo del secondo paragrafo:

“Recepimento regionale (da confermare)”

è così modificato

<<Recepimento regionale >>